

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2002.

LA GIUNTA COMUNALE

vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di determinare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2002;

accoltene le motivazioni e conclusioni;

visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.18.8.2000 n.267, come da foglio allegato;

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di stabilire le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

5 per mille del valore catastale in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per l'eventuale pertinenza (cantina, box, posto auto coperto o scoperto, soffitta) purchè vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento e limitatamente ad un solo immobile per tipologia;

5 per mille del valore catastale per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge n.431/1998;

5 per mille del valore catastale per le abitazioni date in locazione all'Amministrazione Comunale e da questa locate;

9 per mille del valore catastale per alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art.2, comma 4 della Legge n.431/1998;

7 per mille del valore catastale per gli alloggi non locati non rientranti nella categoria precedente;

5,5 per mille del valore catastale per gli immobili costituenti unica abitazione posseduta sul territorio comunale che, pur non utilizzati direttamente, risultino concessi in locazione o in comodato;

6,5 per mille del valore catastale per tutte le restanti categorie di immobili;

- 2) di stabilire che l'aliquota del 5,5 per mille relativa agli immobili costituenti unica abitazione posseduta sul territorio comunale concessi in locazione o in comodato sia subordinata alla presentazione di istanza;
- 3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 4) di stabilire in Euro 118,79 (**Lire 230.000**) la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo quanto previsto al successivo punto 5;
- 5) di elevare a Euro 258,23 (**Lire 500.000**) la detrazione d'imposta per l'abitazione principale a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

A -Pensionati/lavoratori dipendenti, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati iscritti nelle liste del collocamento, percettori di reddito da lavoro autonomo occasionale (dichiarato al **quadro L** del Modello Unico di dichiarazione dei redditi) o da collaborazione coordinata e continuativa (**quadro E sez.II**) a condizione che:

a.1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2001, prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 16.526,62 Euro (32 milioni di lire), elevato di 929,62 Euro (lire 1.800.000) per ogni familiare a carico

e

a.2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unità accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente.

Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dall'abitazione principale del contribuente e dell'eventuale box, posto auto, cantina, soffitta di pertinenza.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, i redditi da collaborazione coordinata e continuativa e da lavoro autonomo occasionale vanno considerati al lordo di deduzioni e spese di produzione del reddito.

B - Contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidità o anziano non autosufficiente con certificazione medica:

C - Contribuenti affidatari di minori.

D - Contribuenti che locano alloggi al Comune a canone concordato.

- 6) di stabilire che la fruizione del diritto alla maggiore detrazione, ricorrendo le circostanze prescritte, avrà luogo su istanza degli aventi diritto, istanza che, ove i contribuenti lo riterranno e nei casi in cui la normativa vigente non disponga diversamente, potrà contenere contestualmente anche dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti

notori aventi ad oggetto la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, fatta comunque salva la potestà di accertamento d'ufficio.

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

S E D E

R E L A Z I O N E

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. - ANNO 2002 -

Con deliberazione della Giunta Comunale n.581 del 14.11.2000, sono state determinate come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs.504/92 e successive modificazioni:

- **5 per mille** del valore catastale in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Ai sensi dell'art.15 del vigente Regolamento Comunale, l'aliquota del 5 per mille si applica anche a cantine, boxes, posti auto coperti e scoperti, soffitte che costituiscano pertinenze di un'abitazione principale, purchè vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento e limitatamente ad un solo immobile per tipologia.
- **5 per mille** del valore catastale per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge n.431/1998;
- **5 per mille** del valore catastale per immobili dati in locazione all'Amministrazione Comunale e da questa locati;
- **9 per mille** del valore catastale per alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art.2, comma 4 della Legge n.431/1998;
- **7 per mille** del valore catastale per gli alloggi non locati non rientranti nella categoria precedente;
- **5,5 per mille** del valore catastale per tutte le restanti categorie di immobili.

E' stato altresì stabilito di:

Considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Con la stessa deliberazione e con deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 15.12.2000, la detrazione d'imposta per **abitazione principale** è stata elevata da Lire 200.000 (103,29 Euro) a

Lire 230.000 (118,79 Euro) per la generalità dei contribuenti e confermata in Lire 500.000 (258,23 Euro) per le seguenti categorie:

A - Pensionati/lavoratori dipendenti, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati iscritti nelle liste del collocamento, percettori di reddito da lavoro autonomo occasionale (dichiarato al quadro **L** del Modello Unico di dichiarazione dei redditi o da collaborazione coordinata e continuativa (**quadro E sez II**) a condizione che:

a.1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2000, prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 32 milioni di lire, (Euro 16.526,62) elevato di Lire 1.800.000

(Euro 929,62) per ogni familiare a carico

e

a.2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unità accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente;

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, i redditi da collaborazione coordinata e continuativa e da lavoro autonomo occasionale vanno considerati al lordo di deduzioni e spese di produzione del reddito;

B - Contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidità o anziano non autosufficiente con certificazione medica;

C - Contribuenti affidatari di minori;

D - Contribuenti che locano alloggi al Comune a canone concordato.

La manovra consentirà di conseguire un gettito consolidato in **Lire 25.500.000.000 (13.169.650,93 Euro)**.

Per il 2002 le disposizioni contenute nella Legge Finanziaria e le conseguenze sul bilancio comunale impongono una manovra diretta al recupero di maggior risorse.

Si propone di mantenere invariato il prelievo sulla prima casa e sulle relative pertinenze, nonché sugli alloggi locati a canone concordato e di elevare di un punto percentuale l'aliquota sulle seconde case e sugli immobili diversi dalle abitazioni.

In particolare si propone di articolare il prelievo come segue:

a) conferma dell'aliquota del **5 per mille** sulla prima casa, sui boxes pertinenziali, sugli alloggi locati a canone concordato o locati al Comune;

b) conferma dell'aliquota sugli alloggi sfitti al **7 per mille** e al **9 per mille** se sfitti da oltre due anni;

c) conferma dell'aliquota al **5,5 per mille** limitatamente agli immobili costituenti unica abitazione posseduta sul territorio comunale che, pur non essendo utilizzati direttamente, risultino concessi in locazione o in comodato;

d) aumento dell'aliquota dal **5,5 per mille al 6,5 per mille** per le restanti categorie di immobili.

In merito alle detrazioni d'imposta, si propone di confermarne in € 118,79 (Lire 230.000) l'ammontare per la generalità dei contribuenti e in € 258,23 (Lire 500.000) per i contribuenti a basso reddito e per quelli impegnati nella cura di anziani e disabili, per gli affidatari di minori, per i contribuenti che locano alloggi al Comune a canone concordato.

La fruizione del diritto alla maggior detrazione da parte dei contribuenti, ricorrendo le circostanze prescritte, ha luogo su istanza degli aventi diritto.

L'istanza in questione, ove i contribuenti medesimi lo riterranno e nei casi in cui la normativa vigente non disponga diversamente, potrà contenere contestualmente anche dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori aventi ad oggetto la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, in ottemperanza alle prescrizioni del **D.P.R. 445 del 28.12.2000**.

La manovra proposta, unitamente alle attività svolte ai fini del recupero dell'evasione, consentirà di recuperare maggiori risorse stimabili in € 1.626.839,23 (Lire 3.150.000.000) per un gettito complessivo pari a € 14.796.490,16 (Lire 28.650.000.000).

Con l'entrata in vigore del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il **D.Lgs.267/2000**, la competenza alla determinazione delle aliquote dei tributi è sottratta al Consiglio Comunale e attribuita alla Giunta Comunale, ai sensi **dell'art.42, comma 2, lettera f)**.

L'articolo 42 del T.U. limita tale competenza della Giunta alla determinazione delle "aliquote", nulla precisando espressamente in ordine alle "detrazioni" d'imposta. Considerata l'incertezza determinata dalla normativa e considerato altresì che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. riserva al Consiglio la determinazione delle detrazioni stesse, si ritiene opportuno che, limitatamente a tale materia, alla deliberazione della Giunta faccia seguito una analoga pronuncia del Consiglio Comunale.

SETTORE

IL DIRIGENTE DI

(dott.Rossella Fiori)

Sesto San Giovanni, 6 novembre 2001